

## Rassegna Stampa

[Organo del Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro](#)



# RSPP

### **Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro**

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

Si conclude questo mese, con l'appuntamento del 13 (Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione), il ciclo di tre seminari gratuiti di primavera, realizzati dal Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro.

Il filo conduttore dei tre seminari è stata la partecipazione, elemento che può fare la differenza sia in termini di analisi e valutazione delle organizzazioni, sia come motore di sviluppo produttivo. Così come per i precedenti appuntamenti chiediamo a chi parteciperà (ma anche a chi non potrà intervenire) di raccontarci le loro esperienze sui temi proposti, esperienze di partecipazione che dimostrino questo paradigma cui abbiamo aderito.

Il materiale che stiamo raccogliendo vorremmo trasformarlo in una pubblicazione, cui gli autori saranno tutti coloro che hanno inviato contributi. I contributi vanno inviati come di consueto a [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com), chi volesse fare un breve intervento al seminario può prenotarlo fin d'ora.

Nel darvi appuntamento al seminario aspettiamo il vostro contributo.

### **Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.**

**13 maggio 2014 (ore 10-13,30)**

Roma - Via Dessiè 4

Iscrizioni ed informazioni [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com)

### **PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE**

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando un calendario di **giornate d'incontro (seminari di formazine e aggiornamento)**.

Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com).

**Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.**

**La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.**

**Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.**

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

[18 marzo 2014 - Partecipazione come bisogno organizzativo.](#)

[8 aprile 2014 - Percezione soggettiva nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato.](#)

[13 maggio 2014 - Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.](#)

Per maggiori informazioni [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com).



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da [www.isi-consulting.it](http://www.isi-consulting.it)

[Rep. n. 20144101](#) **SUVA: Lista di controllo  
Protettori auricolari (Uso e manutenzione).**

Da [www.cgil.it](http://www.cgil.it)

[Rep. n. 20144102](#) **Le patologie della voce e l'attività lavorativa come insegnante.**  
Newsletter medico-legale INCA n°12/2014

Da [www.safetyconcept.it](http://www.safetyconcept.it)

Azienda UsSL9 Treviso U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro:

[Rep. n. 20144103A](#) **Modalità di effettuazione dei controlli durante l'attività Ispettiva dello Spisal negli ambienti di lavoro.**

[Rep. n. 20144103B](#) **Elenco minimo dei documenti richiesti all'azienda in caso ispezione SPISAL**

[Rep. n. 20144103C](#) **CHECK LIST 1: Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro.**

Da [gimle.fsm.it](http://gimle.fsm.it)

[Rep. n. 20144104](#) **Esposizione sinergica a rumore e stirene e funzionalità cocleare in un campione di lavoratori esposti: risultati preliminari.** R.Sisto, L.Cerini, P.Garofani, M.P.Gatto, M.Gherardi, A.Gordiani, E.Paci, F.Sanjust, B.Papaleo, G.Tranfo.



**NUOVA PUBBLICAZIONE**

**Collana Ergonomia, salute e sicurezza**

Paolo Gentile

**Ergonomia della manutenzione**

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com) - tel.0669190426

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

## NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



RSPP è partner nazionale della campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»

Proseguiamo con la presentazione di siti che riteniamo importanti per la diffusione della cultura della sicurezza.

Questo mese segnaliamo il sito dell'Associazione Ambiente e Lavoro [www.amblav.it](http://www.amblav.it).

Il sito si presenta come uno strumento dell'associazione per diffondere i suoi prodotti e servizi, editoriali e formativi, tra gli abbonati; ma ha due caratteristiche che lo rendono di utilità generale: una sezione news, che contiene notizie aggiornate con link a documenti originali ed una newsletter molto interessante a cui ci si può iscrivere gratuitamente.

Nei precedenti numeri abbiamo presentato : [www.checklistsicurezza.it](http://www.checklistsicurezza.it),  
[www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it), [www.diario-prevenzione.it](http://www.diario-prevenzione.it), [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it),  
[www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx), [www.ispesl.it/documentazione/linee.asp](http://www.ispesl.it/documentazione/linee.asp),  
[2087.blog.rassegna.it](http://2087.blog.rassegna.it), [www.rassegna.it](http://www.rassegna.it), [www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html](http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html),  
[www.unitadibase.altervista.org](http://www.unitadibase.altervista.org), [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it), <http://gimle.fsm.it/>, [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it),  
[www.sicurlav.it](http://www.sicurlav.it).



### Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

#### **La fabbrica e l'accademia**

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 8,00 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com) - tel.0669190426

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



## Approfondendo... sul web

Da [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

### [Ministero del Lavoro: applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni.](#) (L.S.)

Il Ministero del Lavoro, in data 27 marzo 2014, risponde all'interpello n. 9/2014 avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008.

La Commissione - si legge nella risposta del Dicastero - ritiene che in attesa dell'emanazione del nuo-

vo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Infatti solo l'istituzione del SINP, che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni - ricorda il Ministero - comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 626/1994.

Da [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

### [Cassazione: attrezzature di lavoro inadeguate e responsabilità del datore di lavoro.](#) (L.S.)

Il datore di lavoro ha comunque obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti, attrezzature adeguate "prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire su queste", non dovendo esistere una distinzione tra le zone accessibili e le zone inaccessibili.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13987 del 25 marzo 2014, ha ritenuto infondato il ricorso di un datore di lavoro condannato per il reato di cui agli articoli 71, comma 1, e 87, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/2008 per avere messo a disposizione dei dipendenti della S.r.l. di cui era legale rappresentante attrezzature di lavoro inadeguate.

L'imputato proponeva ricorso, "denunciando vizio motivazionale in ordine all'elemento oggettivo del reato, essendo il macchinario conforme alla normativa in materia di sicurezza e avendo illogicamente il

giudice ritenuto che debbano essere inoffensive anche quelle parti del macchinario con cui non entrano in contatto gli operai, senza neppure motivare sulle ragioni di credibilità del teste sull'attualità del pericolo."

La Suprema Corte, ritenendo il ricorso infondato, ha precisato che esso rappresenta una versione alternativa delle risultanze del compendio probatorio, e cioè l'assenza di pericolosità del macchinario; hanno altresì ricordato i giudici di Piazza Cavour che "in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligenemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate, onde la condotta imprudente dei lavoratori, a parte l'ipotesi di una sua imprevedibile eccezionalità, non discrimina l'inadempimento dell'obbligo antinfortunistico."

Da [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)

### [Insieme per gestire lo stress, tre infografiche dalla nuova campagna Eu-Osha](#)

Segnaliamo tre infografiche pubblicate da Eu-Osha a sostegno della nuova campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-15 - Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato lanciata ufficialmente lo scorso 7 aprile. Tre immagini, tre testi, che sintetizzano i concetti chiave relativi al rischio stress, alla sua gestione in azienda e i dati di recenti indagini europee.

Lo stress è la reazione provocata dal dover affrontare situazioni destabilizzanti. Quando eccessivo può causare molti disturbi sia fisici che psichici: ansia, affaticamento insonnia ma anche mal di stomaco e mal di schiena.

Il 66% dei lavoratori ne attribuisce la causa a eccessivo carico di lavoro, il 59% a situazioni inaccettabili quali violenze o molestie. Il 72% dei dipendenti lo attribuisce alla precarietà e alla riorganizzazione del lavoro e la metà ritiene che questo rischio non sia adeguatamente gestito sul proprio posto di lavoro.

Lo stress sul lavoro riduce le prestazioni del personale e moltiplica fino a cinque volte il rischio infortuni.

Per ridurre questo rischio è però possibile intervenire nell'organizzazione del lavoro e nelle relazioni in azienda su fronti differenti:

- garantendo ai dipendenti tempi e autonomia adeguata per lo svolgimento degli incarichi affidati;
- promuovendo il dialogo e il confronto;
- chiarendo ruoli e compiti;
- distribuendo equamente lavoro e riconoscimenti. ...

**Da [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)  
[Insieme prevenzione stress lavoro correlato, Ambienti lavoro sani e sicuri 2014-15.](#)**

Di Daria De Nesi

Formalmente lanciata da Eu-Osha il 7 aprile nella conferenza stampa di Bruxelles la nuova campagna biennale Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 sul tema Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato.

Stress, rischi psicosociali, questi i temi della nuova iniziativa biennale promossa dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Temi stringenti, attuali, che necessitano di attenzione e prevenzione.

Dai dati del recente sondaggio paneuropeo sulla sicurezza sul lavoro è emerso che il 51% degli intervistati ha dichiarato che il rischio stress lavoro correlato è presente nel proprio luogo di lavoro. Quattro lavoratori su dieci hanno inoltre dichiarato di non riscontrare nei propri ambienti di lavoro adeguate misure di prevenzione.

Con la campagna Eu-Osha vuole quindi fornire strumenti semplici ed efficaci affinché i datori di lavoro, insieme ai lavoratori, possano gestire e prevenire i rischi psicosociali in azienda e affinché lo stress sia affrontato in modo sistematico come gli altri rischi.

Come già avvenuto nelle altre campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri anche per quella appena lanciata sono stati predisposti un sito tematico, materiale didattico e informativo. Sono stati coinvolti in primis i focal point nazionali e centinaia di organizzazioni che contribuiranno alla diffusione del messaggio della campagna, sia a livello nazionale che europeo, organizzando giornate tematiche, workshop, concorsi fotografici, conferenze stampa e altre iniziative.

Momento chiave della campagna sarà l'avvio, previsto il 15 aprile prossimo, del Premio europeo per le buone pratiche, che si rivolge a tutte le organizzazio-

ni europee che stanno attuando con successo misure volte a ridurre e ad eliminare lo stress.

Così László Andor, commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, è intervenuto nella conferenza stampa di ieri.

"Il futuro Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-20" – ha dichiarato il commissario Andor – "sottolineerà che una migliore tutela della salute mentale dei lavoratori è un fattore chiave nella prevenzione delle malattie legate al lavoro. Il quadro proporrà una serie di azioni, come la condivisione di buone pratiche, per la promozione della salute mentale sul lavoro. Un ambiente di lavoro positivo è importante non solo per consentire ai dipendenti di lavorare più a lungo, ma anche per assicurare che, quando i lavoratori vanno in pensione, godano ancora di buona salute. Sono convinto che la nuova campagna dell'Eu-Osha sullo stress e sui rischi psicosociali sul lavoro contribuirà notevolmente al raggiungimento di questo obiettivo".

"Nonostante la presenza e i costi crescenti dello stress nel luogo di lavoro" – ha dichiarato il direttore Eu-Osha Christa Sedlatschek – "intorno ad esso sussistono ancora significativi equivoci e sensibilità. L'indagine Esener dell'Eu-Osha ha rilevato che oltre il 40% dei datori di lavoro considera i rischi psicosociali più difficili da gestire rispetto ai rischi "tradizionali" connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Con questa campagna vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al problema e fornire un sostegno per la gestione dei rischi psicosociali. Lo stress lavoro-correlato è una problematica a livello di organizzazione e deve essere affrontata come tale dai datori di lavoro e dai lavoratori in stretta collaborazione".

**rs-ergonomia.com sostiene la campagna "Insieme per la prevenzione e la gestione dello SLC".  
[Scarica la Guida campagna europea 2014-2015](#)**

**Da [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)  
[Delega, responsabilità del preposto e autonomia posizione di garanzia.](#)**

di Gerardo Porreca

[Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 9699 del 27 febbraio 2014](#)

Tre i principi ormai consolidati in giurisprudenza che sono stati concentrati in questa breve sentenza della Corte di Cassazione. In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione e sorveglianza posti a carico del datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento anche finanziario. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ancora il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintendente alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione per cui lo stesso risponde

delle lesioni occorse ai dipendenti e, per ultimo, qualora vi siano, come è accaduto nel caso in esame, più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautele antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

**Il fatto e il ricorso in Cassazione**

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un'impresa e il direttore dei lavori e capo cantiere della stessa alle pene, rispettivamente, di venti giorni e di due mesi di reclusione, in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in cooperazione tra loro e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore dipendente. Ai due imputati erano state contestate le colpevoli omissioni concernenti il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri edili e nella vigilanza sull'attuazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro nel cantiere dagli stessi gestito in mancanza delle quali il lavoratore infortunato, cadendo da un ponte alto circa quattro metri, si procurava lesioni personali guaribili in oltre venti giorni. La Corte d'Appello successivamente, in parziale riforma

della sentenza del Tribunale, ha disposto la riduzione della pena inflitta a carico del capo cantiere determinandola nella misura di un mese di reclusione, confermando nel resto la decisione del giudice di primo grado.

Avverso la sentenza d'appello hanno personalmente proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il datore di lavoro da parte sua ha sostenuto che la corte territoriale era incorsa in errore nell'omettere di rilevare che lo stesso aveva incaricato un soggetto della propria azienda ai fini della vigilanza sull'adozione delle condizioni di sicurezza nel cantiere, trascurando così di rilevare l'avvenuto trasferimento a carico dello stesso della posizione di garanzia erroneamente attribuitagli. Il capo cantiere, da parte sua, si è lamentato della mancata acquisizione di elementi atti a provare l'assunzione di una specifica posizione di garanzia con riguardo in particolare alla vigilanza circa la sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere in esame.

#### **Le decisioni della Corte di Cassazione.**

Entrambi i ricorsi sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati. Nell'assumere tale decisione la suprema Corte, in merito in particolare alla lamentela avanzata dal datore di lavoro con riferimento al preteso trasferimento ad altro preposto della posizione di garanzia ad esso spettante in ragione della qualità di datore di lavoro del prestatore infortunato, ha fatto rilevare innanzitutto come lo stesso imputato abbia ommesso di allegare al ricorso il benché minimo elemento idoneo a giustificare il trasferimento degli obblighi e di allegare più in particolare uno specifico atto di delega formalmente e sostanzialmente legittimo, efficace e dotato dei corrispondenti requisiti necessari. La Sez. IV ha ricordato in merito il principio generale consolidato dalla costante giurisprudenza della stessa corte di legittimità in forza del quale "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il

relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento anche finanziario: v. Cass., Sez. 4, n. 7709/2007, Rv. 238526), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive".

Analogamente priva di fondamento è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione la censura avanzata dal capo cantiere in ordine alla pretesa mancata acquisizione di prove in relazione alla circostanza concernente l'assunzione di una specifica posizione di garanzia a suo carico con riferimento alla vigilanza sulla sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere in esame, essendo rimasta incontestata che allo stesso fosse stato attribuito il duplice ruolo di direttore dei lavori e di capo cantiere. Sul punto la Sez. IV ha richiamato, a conferma della correttezza della decisione assunta dai giudici di merito, l'orientamento della stessa Corte di Cassazione ai sensi del quale "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraincidente alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti".

Giustamente, ha così concluso la suprema Corte, la corte territoriale ha fatto riferimento nel caso in esame al principio generale ai sensi del quale "in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione".

Da Associazione Ambiente Lavoro



# AMBL@V-NEWS

**Con immenso dolore vi informiamo che ieri (26 aprile), improvvisamente, ci ha lasciato il nostro Amico e Segretario Nazionale Rino Pavanello.**

**Lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori e in tutti coloro che l'hanno conosciuto e apprezzato come uomo e "instancabile lavoratore".**

Ciao Rino...

Rino Pavanello, con l'Associazione Ambiente Lavoro, di cui era Socio Fondatore e Segretario Nazionale dal 1987, ha fornito nel corso degli ultimi decenni un prezioso contributo nella definizione della legislazione italiana in materia di "Rischi di incidente rilevante", Salute e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e del Regolamento sulle sostanze chimiche, per citare solo alcune delle materie che lo hanno visto protagonista.





## Appuntamenti

### Roma 7-8 maggio 2014

#### 14° Congresso Nazionale UNIQUALITY

con work shop gratuiti con crediti formativi (RSPP) e attestati validi per la Legge 4/2013 e per le Certificazioni ISO/IEC 17024 si parlerà:

- della pronuncia della Cassazione sul Processo ThyssenKrupp (Dott.F.Bottini);
- delle Novità per i Formatori (Dott.F.Bottini);
- delle Novità su Asseverazione e Certificazione (Dott.F.Bottini - ing. A.Freni) nelle gare d'appalto;
- della Novità per le Aziende: la functional Safety (ing. B. Tuzza);
- delle Novità sul Decreto del Fare (Avv. L. Fantini);

### Roma 13 maggio 2014 – ore 10.00 – 13.30

Seminario di formazione e aggiornamento

#### Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.

S3 Opus, Via Dessiè 4 - Roma

### Roma 16-17 maggio 2014

#### “Convention dei medici competenti”

Organizzata dalla Simlii, Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale, Ospedale Forlanini

### Trieste 27 e 28 giugno 2014

#### 8° Congresso Europeo di B-BS e OBM

Palazzo Congressi della Stazione Marittima

Per i workshop pre-congressuali del 26 giugno è stata chiesta la validità come aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i macrosettori Ateco.

### PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando un calendario di **giornate d'incontro (seminari di formazione e aggiornamento)**.

Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com).

Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.

Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

[Roma 18 marzo 2014 Partecipazione come bisogno organizzativo.](#)

[Roma 8 aprile 2014 Percezione soggettiva nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato.](#)

[Roma 13 maggio 2014 Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.](#)

Per maggiori informazioni ed iscrizioni [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com).



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

## OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo:

### LA DESTINAZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE DALL'ORGANO DI VIGILANZA

il problema del potenziamento del sistema dei servizi di prevenzione delle ASL e dei servizi ispettivi delle DTL, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di Pietro Ferrari

I Servizi di Prevenzione delle ASL -e insieme quelli ispettivi delle DTL- in materia di SSL, risultano oggi gravemente depotenziati. L'ormai pluriennale mancato turnover, "*determina non solo il depauperamento progressivo degli organici ma anche la mancata trasmissione di know how ed esperienze, fondamentali per la crescita culturale delle (poco numerose) nuove leve;*" (Commento SNOP [Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione] alla Piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL)

Conseguentemente, sono carenti oggi le figure strettamente sanitarie (medici del lavoro e assistenti sanitari) insieme a quelle specializzate (chimici e ingegneri). Inoltre, risultano praticamente assenti figure quali quella dell'ergonomo, dello psicologo, del mediatore culturale, che tanto utili risulterebbero nell'affrontare le problematiche dei DMS (disturbi muscolo scheletrici), dello stress lavoro-correlato, della formazione in relazione ai lavoratori provenienti da altri paesi.

E' dunque improrogabile superare, nelle modalità compatibili, i vincoli imposti dalla spending review; anche se, forse, meglio sarebbe prefigurare uno specifico intervento legislativo.

Permane inoltre, e si aggrava, un problema di adeguamento delle attrezzature (ad es. mezzi di trasporto) e delle tecnologie.

Paradossalmente, non sempre e non tutte le risorse economiche disponibili alla Prevenzione vengono utilizzate. Ad esempio:

- *quelle destinate alla prevenzione, che dovrebbero essere almeno il 5.5% del Fondo sanitario regionale e che oggi sono circa il 4,5%;*

- *quelle dei fondi dedicati e vincolati alla prevenzione, quali conquistati nel T.U., D.Lgs. 81/08;*

- *quelle derivanti dai Committenti delle Grandi Opere;*

- *quelle derivanti dai fondi di ricerca INAIL per i progetti di prevenzione.*

(Documento SNOP, CGIL-CISL-UIL di Milano)

Specifiche focalizzazioni meritano il problema della destinazione dei proventi delle sanzioni comminate in fase di vigilanza. Il D.Lgs. 81/08 agli art. 13, comma 6, e 14, comma 8, è inequivoco nello stabilire che:

#### **Articolo 13 - Vigilanza**

6. *L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ... integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.*

#### **Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**

8. *L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), [2.500 euro, per quanto qui di interesse] integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. (1)*

Stante la lettera della legge (in combinato col comma 7 dell'art. 14), rimaneva esclusa da tale finanziamento l'attività di prevenzione svolta dalle DTL in materia di SSL, posto che anche il personale ispettivo del Ministero del lavoro esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di SSL per alcune attività (settore delle costruzioni edili o di genio civile, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuarsi con apposito DM).

Probabilmente per porre rimedio a tale limite, il legislatore ha poi stabilito, in sede di rivalutazione delle sanzioni col DL 76/2013 (2), art. 9, comma 2), che:

2. *...Le maggiorazioni [delle sanzioni, nella misura del 9,6%].. sono **destinate per la metà ...al finanziamento di attività di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.***

*A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ...*

Tale ultima previsione incorre però nel medesimo vizio di costituzionalità acclarato dalla Corte Costituzionale -su ricorso della Regione Toscana- con la sentenza N. 217 del 30 novembre 2012, ed è tanto più problematica in quanto, appunto, successiva alla sentenza medesima.

In quella, la Corte, sulla base del criterio di riparto delle competenze, decideva che la norma "*nel prevedere che i proventi di dette sanzioni amministrative spettino indiscriminatamente al bilancio dello Stato, ha violato l'articolo 119, primo comma, della Costituzione, con riferimento al principio di autonomia finanziaria di spesa*".

Infatti "*provvedendo la Regione alla irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle proprie competenze, i relativi proventi devono afferire al relativo bilancio, in applicazione del principio generale affermato nell'articolo 29 della legge 689/81, in base al quale nelle materie di competenza regionale i proventi spettano alle Regioni*".



*"Si tratta -conclude la Corte- niente più che dell'applicazione del comune principio in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione."*

Sarà che i proventi delle sanzioni irrogate dai servizi ispettivi delle DTL devono confluire su apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato, essendo la vigilanza in materia di lavoro funzione di competenza statale, individuata tassativamente. Ma, in questo caso, si procede ad un conferimento ingiustificato della totalità (nella misura del 50%) delle maggiorazioni sulle sanzioni, incorporando evidentemente la "quota parte", assolutamente prevalente, delle sanzioni ASL.

Il legislatore sembra tuttavia non demordere. Nel decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 9, provvede -per quanto qui di pertinenza- ad aumentare del 30% le somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c) [spettanza DTL] e del comma 5, lett. b) [spettanza ASL] del D.Lgs. 81/ 08.

#### **D.Lgs. 81/08 Articolo 14**

##### **Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**

4. È condizione per la revoca del provvedimento [di sospensione dell'attività produttiva] da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:

c) il pagamento di una somma aggiuntiva ..pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali.. :

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro...

La previsione di aumento, si è appena detto, è compresa nell'art. 14, comma 1, lett. b) del Decreto legge 145/2003, come modificato dalla legge di conversione 9/2014.

#### **Legge 9/2014 Articolo 14**

##### **Misure per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare**

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono introdotte le seguenti disposizioni:

b) l'importo... delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del D.Lgs. 81/08, ..è aumentato del 30% [passando, per quanto qui di interesse, da 2.500 euro, a 3.250 euro]

La più volte espressa considerazione per il legislatore nostrano, porta rilevare come la norma, già discutibile per più di un aspetto, contenesse (testo poi modificato in sede di conversione) una incongruenza dovuta all'aver "dimenticato" la lett. b) del comma 5. Incongruenza giustamente rilevata dal Dr. E. Massi all'epoca Direttore della DTL di Modena -ed evidentemente, poi, recepita dal legislatore- in base alla quale: "stando al tenore letterale della norma, la somma aggiuntiva richiesta dalle ASL resta fissata a 2.500 euro, atteso che essa è prevista dal successivo comma 5, lett. b), (non toccato dalla riforma)"; così determinandosi la condizione extralegale "che per uno stesso fatto l'importo debba esser diverso, a seconda del soggetto che ha rilevato la violazione (ispettore del lavoro o ispettore dell'ASL)."

Ciò che però vale porre come problema, è come ancora una volta il legislatore sembri porsi in contrasto con la decisione della Corte Costituzionale, decidendo, nella successiva lett. d) dell'art. 14: "i maggiori introiti di cui alle lettere b) [l'unica, qui, di interesse] e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: ..."

Dunque la quota di incremento del 30% (750 euro) della somma aggiuntiva di 2.500 euro, è **totalmente** versata all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per suo conto, la somma aggiuntiva di 2.500 euro irrogata dai servizi ispettivi della DTL era già stata destinata dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 81/08: "7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del **Fondo per l'occupazione**.., ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con Decreto..."

Se si vanno a verificare le disposizioni di legge richiamate dal comma 7, è constatabile come siano del tutto scomparsi i (già residuali) riferimenti alla "tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", a tutto favore della "emersione del lavoro sommerso e della promozione di occupazione regolare". (3)

Scopo, quest'ultimo, conseguente e positivo. Non fosse che la norma, così posta, contamina ed inficia la distinzione (4) tra le "ipotesi di sospensione per lavoro irregolare" (somma aggiuntiva oggi pari a 1.950 euro) e "ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (somma aggiuntiva oggi pari a 3.250 euro).

Per buona sorte, il Decreto legge 145/2013, convertito nella Legge 9/2014, dichiara in apertura dell'art. 14 il fine (.duplice) di rafforzamento della "attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare" e quello di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Posta questa (lunga, ma, spero, necessaria) digressione, vale ora tornare al problema della allocazione e fruibilità dei proventi delle sanzioni in materia di SSL.

Il D.Lgs. n. 81, già nella formulazione dell'aprile 2008 pone correttamente la questione quando, nell'art. 14 citato, decide che "L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro..".

E' poi facoltà delle Regioni deliberare (come alcune hanno fatto) che tali somme restino in disponibilità delle A.S.L.

Per finanziare però, dice la norma, le specifiche attività di prevenzione nei luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori! A questo avrebbe dovuto attenersi il legislatore, indirizzando i proventi della somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e e della sicurezza sul lavoro. Invece che indifferenziatamente assomarle per integrare la dotazione del Fondo per l'occupazione. (5)

Tali risorse finanziarie, da considerarsi ovviamente aggiuntive rispetto allo stanziamento destinato ordinariamente ai Servizi di prevenzione negli ambienti di lavoro, potrebbero supplire alla carenza di risorse umane, formative, tecnologiche e strumentali che affligge ormai da tempo tali Servizi, condizionandone significativamente l'operatività.

Per conseguenza, potrebbero favorire l'attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione a favore delle imprese, peraltro espressamente prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 81/08. (6)

Così compensando un'azione, altrimenti, prevalentemente repressiva. La cui efficacia non può certo risultare decisiva agli effetti dell'affermazione di una cultura della sicurezza.

Il problema -nel duro confronto col reale- è a tutt'oggi rappresentato dal fatto che di tali risorse viene fatto un utilizzo assolutamente disomogeneo -e non verificato- da parte delle diverse Regioni.

Nè a questo vulnus sembrano in grado di poter porre limite i progetti incrementali annuali di "*Obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori generali*" delle ASL. Progetti che si limitano a utilizzare una parte esigua delle risorse, talvolta indirizzandola su obiettivi che sembrano non proprio pertinenti con quanto stabilito dalla legge.

Vale segnalare che la Commissione parlamentare d'inchiesta (7) , nella sua proposta di istituzione di una Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, indica espressamente tra le sue nuove funzioni "*il monitoraggio sull'effettivo uso da parte delle ASL del ricavato delle sanzioni per violazioni antinfortunistiche ai fini della prevenzione*".

E' necessario dunque richiamare con la dovuta fermezza gli interlocutori istituzionali sulla circostanza che i proventi delle sanzioni e delle somme aggiuntive, sono per legge destinati/dedicati -in toto- "*per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.*" e che un diverso utilizzo si pone contro la previsione di legge. Che la stessa destinazione deve valere -per le somme aggiuntive nella parte relativa a SSL- per i servizi ispettivi della DTL.

E' importante anche sottolineare come il legislatore (speciale) riferisca, con ogni evidenza, ai Servizi PSAL quando parla di "*dipartimenti di prevenzione delle ASL*".

All'interno, o accosto, dei/ai DPM (Dipartimenti di Prevenzione Medici) si collocano infatti altri servizi (Prevenzione Veterinaria) che trattengono in disponibilità alla ASL, "*con il vincolo di destinazione per lo sviluppo delle stesse attività di prevenzione e controllo*", "*i proventi da sanzioni amministrative irrogate in relazione alle attività di controllo di competenza..*" (secondo il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 194/08). Potendo inoltre usufruire di finanziamenti aggiuntivi quali quelli rappresentati dal *Fondo funzioni non tariffabili*; dagli *introiti ascrivibili all'applicazione del*

*D.Lgs. 194 del 19 novembre 2008* (8); da *ulteriori risorse attribuite sulla base di specifiche esigenze territoriali e/o in attuazione di obiettivi regionali.*" (9)

Ma, soprattutto, l'art. 13 specifica indiscutibilmente che i proventi delle sanzioni e delle somme aggiuntive devono servire "*per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.*"

Quanto al comma 7 dell'art. 14, è auspicabile che la norma venga riconsiderata, per quanto modesto possa risultare il ricavato delle somme aggiuntive dovute per gravi e reiterate violazioni in materia di SSL accertate dall'organo di vigilanza del Ministero del lavoro.

#### **Note:**

(1) è da dire che le somme aggiuntive non non rappresentano propriamente sanzioni amministrative, limitandosi a rappresentare una delle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale; vengono qui riportate perchè, invece, entrano a pieno titolo nelle risorse complementari da attribuire ai Servizi PSAL e ai servizi ispettivi delle DTL (per questi, nella parte relativa a SSL).

(2) decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 99; comma sostitutivo del comma 4-bis dell'art. 306 (Disposizioni finali) del D.Lgs. 81/08.

(3) Legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007); l'art. 1, comma 1156, lett. g), stabilisce una quota annuale del fondo anche per la tutela di SSL ...è però il comma 7 (art. 14, D.Lgs. 81/08) ad escluderla.

(4) distinzione correttamente posta dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 81/08 (fatto salvo il pasticcio del successivo comma 7).

(5) dal novembre 2008: Fondo sociale per occupazione e formazione; sulla base del comma 1, lett. a), del DL 185/2008, convertito in legge 2/2009;

#### **(6) Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

*1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, ... il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ... svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in*

*particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.*

(7) "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette <morti bianche>";

(8) "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004"

(9) Regione Lombardia, D.g.r. 2734/2001 - Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale - Allegato 5B, Prevenzione veterinaria; (si pone dunque il problema di sollecitare l'istituzione regionale a porre rimedio ad incertezze ed ambiguità ancora presenti nella Nota/circ. di riferimento Prot. H1.2011.0028112 del 26/09/2011, rendendo le indicazioni per l'utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni, coerenti con la norma di legge).



## ***In libreria***

**Da [sicurezza.sullavoro.inail.it](http://sicurezza.sullavoro.inail.it)**

**[La Sicurezza sul Lavoro Viaggia con le Donne](#)**

Guida ai Principali Rischi Lavorativi in Ottica di Genere

INAIL - Edizione Ottobre 2013.

**Da [www.ispesl.it](http://www.ispesl.it)**

**[PROCEDURE DI SICUREZZA: Documento informativo per il personale allegato al DVR](#)**

INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Servizio Prevenzione e Protezione - 2010

**Da [www.iss.it](http://www.iss.it)**

Sergio Fuselli, Loredana Musmeci, Antonella Pilozi, Anna Santarsiero e Gaetano Settimo (A cura di) Workshop

**[Problematiche relative all'inquinamento indoor: attuale situazione in Italia](#)**

Istituto Superiore di Sanità

Roma, 25 giugno 2012

Rapporti ISTISAN 13/39

**Da [www.dors.it](http://www.dors.it)**

Luisa Dettoni e Alessandra Suglia (A cura di)

**[Esperienze e strumenti per la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro](#)**

Manuale realizzato nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2013 - Dicembre 2013



### **Verifica della metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.**

Contiene le riflessioni e gli approfondimenti di esperti in materia di stress lavoro-correlato, con saggi di F.P. Arcuri, C. Ciaccia, E. D'Antona, E. Cordaro, S. Fadda, P. Gentile, L. Livigni, N. Magnavita, A. Magrini, L. Marsella, F. Melis, A. Messineo, C. Nardella, F. Pacelli, G. Scano, G. Solinas, M. Russo.

Versione Ebook: 2,90 € ISBN: 978-88-96416-174

Per acquisti on line [www.edizioniipalinsesto.it](http://www.edizioniipalinsesto.it)